Pubblicato il 28/10/2026

N. 07828 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 04141/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2026, proposto da

Nevada s.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gecoser s.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Lanzaro, Daniele Bracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 579/2026.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gecoser S.r.l. e della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2026 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Lancieri, Lanzaro e La Fauci su delega orale dell'avv. Caliendo;

FATTO e DIRITTO

1. La società Nevada s.r.l. ha impugnato innanzi al TAR Puglia la Determinazione Dirigenziale n. 324 del 27 marzo 2026, con cui la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha disposto l'esclusione della società dalla gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "*S.P.2 – Completamento dei lavori della viabilità di servizio*
nell'ambito dei lavori di ammodernamento/allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio dal km 52+285 al km 62+598. Svincolo S.P.22 (ex S.P.12) per Barletta – Uscita per Montegrosso al km 58+600. Accesso provvisorio per Montegrosso".

A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l'eccesso di potere da parte dell'Amministrazione.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, nonché Gecoser s.r.l, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 579/26 il TAR Puglia ha respinto il ricorso.

Avverso tale statuizione giudiziale la società Nevada s.r.l. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) *error in iudicando et in procedendo*; violazione degli artt. 97 Cost. e 19 d.P.R. n. 642/72; difetto di motivazione; omessa pronuncia; 2) *error in procedendo*; violazione del d. lgs. n. 82/05; mancata comunicazione PEC; 3) *error in iudicando*; errata qualificazione della fattispecie; erronea applicazione dell'art.101 d. lgs. n. 36/23; 4) *error in iudicando*; violazione dell'art. 1 d. lgs. n. 36/23; violazione del principio del risultato; illegittimità dell'automatismo espulsivo; 5) *error in iudicando*; violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; 6) *error in iudicando*; violazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e ragionevolezza.

Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitesi in giudizio, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, nonché la società Gecoser s.r.l, hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza pubblica del 1° ottobre 2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.

2. L'appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è fondato.

3. Ai sensi dell'art. 51.1 del disciplinare di gara: "*La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo*".

4. Tale essendo il contenuto della legge di gara, rileva il Collegio che il pagamento dell'imposta di bollo costituisce adempimento di natura esclusivamente fiscale, la cui conseguenza non può giammai condurre all'esclusione del concorrente dalla gara.

Ciò è reso palese dalla previsione di cui all'art. 19 d.P.R. n. 642/72, secondo cui: "*I giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo*".

5. Emerge pertanto da tale previsione normativa che gli adempimenti di natura fiscale non possono in alcun modo condizionare la ricezione dell'atto da parte del pubblico ufficiale a ciò preposto, il quale è tenuto unicamente alla trasmissione dell'atto alla competente autorità finanziaria, la quale provvederà poi alla riscossione del bollo nelle forme previste dalla legge.

Ne consegue che nessun automatismo espulsivo poteva conseguire dalla mancata regolarizzazione, da parte dell'odierna appellante, dell'imposta di bollo.

6. Alla stessa stregua, è irrilevante l'attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio – rispetto al quale non occorre in questa sede indagare se l'appellante abbia avuto rituale ricezione dell'invito sulla sua casella PEC – potendo quest'ultimo essere utilizzato al fine di ovviare ad incompletezze documentali richieste dalla legge a pena di esclusione del concorrente dalla gara, ma giammai per imporre l'adempimento di

obblighi di natura esclusivamente fiscale, la cui esazione compete unicamente agli Uffici finanziari, e non al seggio di gara.

7. Per tali ragioni, l'Amministrazione, constatato il mancato versamento dell'imposta di bollo, avrebbe potuto unicamente sollecitare l'esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma giammai emanare un provvedimento di natura espulsiva – sia pure a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio – non essendo in siffatta ipotesi l'esclusione prevista dalla legge.

8. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.

Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato dalla società appellante in primo grado.

9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'atto impugnato dalla società appellante in primo grado.

Condanna solidalmente la Provincia di Barletta-Andria Trani e Gecoser s.r.l. al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellante, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente, avv. Mario Caliendo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2026, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Urso, Presidente F/F

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Roberto Michele Palmieri **Alberto Urso**

IL SEGRETARIO